



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° XII / 3327

Seduta del 31/10/2024

---

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Guido Bertolaso

Oggetto

ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA PER LE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PREVISTE NEL PNGLA ED IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DELLA L.R. 33/2009 ART. 21 CONCERNENTE L'UTILIZZO ESCLUSIVO DEL SISTEMA DI PRENOTAZIONE REGIONALE DA PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE CHE EROGANO PRESTAZIONI SANITARIE PER CONTO DEL SSN

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Marco Cozzoli

Le Dirigenti Giuseppina Maria Rita Valenti Giuliana Sabatino



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

**VISTA** la seguente normativa nazionale:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421"*;
- il DPCM 29 novembre 2001 *"Definizione dei livelli essenziali di assistenza."*;
- la legge 23 dicembre 2005 n. 266, che prevede la stipula di una intesa tra Stato e Regioni, ai sensi dell'art. 8 comma 6, della legge del 5 giugno 2003 n. 131 in merito alla realizzazione da parte delle Regioni degli interventi previsti dal Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa;
- il DPCM 12 gennaio 2017 *"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1 comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502"*, in particolare l'allegato 5, in cui l'abbattimento dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie è uno degli obiettivi prioritari del Sistema Sanitario Nazionale e l'erogazione dei servizi entro i tempi appropriati, rispetto alla patologia e alle necessità di cura, rappresenta una componente strutturale dei livelli essenziali di assistenza;
- il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021, approvato in sede di Intesa del 21 febbraio 2019 stipulata, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (rep. Atti 28/CSR);
- il Decreto del Ministero della Salute 20 giugno 2019 che ha istituito l'Osservatorio Nazionale sulle Liste d'Attesa - composto da rappresentanti del Ministero della Salute, di AGE.NA.S., di tutte le Regioni e Province Autonome, dell'Istituto Superiore di Sanità e dalle Organizzazioni civiche di tutela del diritto alla salute - con il compito di supportare le Regioni e le Province Autonome nell'implementazione delle disposizioni contenute nel Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa PNGLA 2019-2021 e di svolgere il monitoraggio dell'effettiva applicazione delle disposizioni contenute nel citato Piano Nazionale;
- il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 *"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia."*, convertito in legge, con modificazioni, all'art. 1, comma 1, L. 13 ottobre 2020, n. 126, con particolare riferimento all'art. 29 (Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa) e il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 con particolare riferimento all'art. 26 (Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse);
- il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 *"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

1, L. 24 febbraio 2023, n. 14, con particolare riferimento all'art. 4, comma 9-octies;

- il decreto 23 giugno 2023 *"Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica"* del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze approvato, previa intesa in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 19 aprile 2023 (Atto Rep. n. 94 /CSR);
- la legge 30 dicembre 2023, n. 213 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"*, con particolare riferimento ai commi 218, 219, 220, 221, 232, 233;
- il decreto 31 dicembre 2023 *"Modifica dell'articolo 5, comma 1, del decreto 23 giugno 2023, recante la definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica."* del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, approvato, previa intesa in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 31 dicembre 2023 (Atto Rep. n. 321/CSR) e successive modifiche approvate previa intesa in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 7 marzo 2024 (Atto Rep. n. 37/CSR);
- il decreto legge 7 giugno 2024, n. 73 *"Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie."*, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2024, n. 107;

**VISTA** altresì la legge regionale 21 dicembre 2023, n. 10 *"Bilancio di previsione 2024-2026"*;

**RICHIAMATI** i provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale in ordine al contenimento delle liste di attesa, tra i quali:

- la DGR n. XII/2224 del 22 aprile 2024 *"Ulteriori determinazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri"*;
- la DGR n. XII/2756 del 15 luglio 2024 *"Approvazione del piano operativo regionale anno 2024 per il contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA"*;
- la DGR n. XI/2853 del 29 luglio 2024 *"Ulteriori determinazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA in attuazione della DGR n. XII/2756 del 15.07.2024 "Approvazione del piano operativo regionale anno 2024 per il"*



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA”;

- la DGR n. 3020 del 16 settembre 2024 “Costituzione della Unità centrale di gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa in attuazione dell'art. 2, comma 5, D.L. 07/06/2024, n. 73 “Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.” e del Comitato operativo per il monitoraggio dei tempi di attesa”;

**RICHIAMATI** altresì i provvedimenti concernenti le Regole di Sistema per il Servizio Sociosanitario Regionale ed in particolare:

- la DGR. n. XII/1827 del 31/01/2024 recante “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024” e gli atti nella stessa richiamati;
- la DGR n. XII/2508 del 10/06/2024 recante “Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR in ambito socio sanitario per l'anno 2024 – secondo provvedimento”;
- la DGR n. XII/2966 del 05/08/2024 “Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024 – terzo provvedimento”;

**RICHIAMATI** infine i provvedimenti regionali in tema di utilizzo esclusivo del sistema di prenotazione regionale e, in particolare:

- la DGR n. XI/6297 del 26 aprile 2022 “DD.G.R. nn. XI/3471 del 5/8/20, XI/4200 del 18/01/21 e 5156 del 2/8/21 - Ulteriori determinazioni in ordine all'attuazione della L.R. 33/2009 art. 21 concernente l'utilizzo esclusivo del sistema di prenotazione regionale da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie per conto del SSN. Regole di esposizione, monitoraggio e remunerazione delle prestazioni oggetto di prenotazione obbligatoria sulla rete regionale di prenotazione.”;
- la DGR n. XII/1129 del 16 ottobre 2023 “Ulteriori determinazioni in ordine all'attuazione della l.r. 33/2009 art. 21 concernente l'utilizzo esclusivo del sistema di prenotazione regionale da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie per conto del SSN. Integrazione elenco delle prestazioni non soggette all'obbligo di prenotazione e notifica di cui alla DGR n. XI/6297 del 26/04/2022”;
- la DGR n. XII/1938 del 26 febbraio 2024 “Integrazione elenco delle prestazioni non soggette all'obbligo di prenotazione e notifica di cui alla DGR n. XII/1129 del 16/10/2023. Ulteriori determinazioni in ordine



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

*all'attuazione della l.r. 33/2009 art. 21 concernente l'utilizzo esclusivo del sistema di prenotazione regionale da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie per conto del SSN";*

**RICHIAMATA** in particolare la DGR n. XII/2852 del 29 luglio 2024 *"Integrazione dell'elenco delle prestazioni non soggette all'obbligo di prenotazione e notifica di cui alla DGR. n. XII/1938 del 26/02/2024. Ulteriori determinazioni in ordine all'attuazione della l.r. 33/2009 art. 21 concernente l'utilizzo esclusivo del sistema di prenotazione regionale da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie per conto del SSN"* che ha disposto, in ordine all'applicazione a far data dal 1 novembre 2023 del regime sanzionatorio per le prestazioni prenotate al di fuori della Rete Regionale di Prenotazione non rientranti tra le cd. "Prestazioni non obbligatorie", che la trattenuta sugli acconti sia applicata, per il primo semestre 2024 nel mese di ottobre 2024, mentre per il secondo semestre 2024 a consuntivo dell'anno di esercizio;

**TENUTO CONTO** delle riflessioni condivise nell'ambito del Tavolo permanente sulla negoziazione – Tavolo previsto dalla richiamata DGR n. XII/1827/24 (Regole 2024) e costituito dai funzionari delle ATS che seguono il processo di monitoraggio del budget e negoziazione al fine di omogenizzare e condividere il processo su tutto il territorio lombardo – relativamente agli impatti sulle anticipazioni contrattuali dell'applicazione delle "prestazioni sanzionabili" maturate da parte degli erogatori pubblici e privati accreditati;

**TENUTO CONTO** altresì delle valutazioni e delle verifiche sui flussi che hanno identificato dei miglioramenti da apportare alle integrazioni informatiche dei CUP con i sistemi della Rete Regionale di Prenotazione, consentendo agli Enti di migliorare il processo di notifica dal punto di vista informatico, e delle attività in corso per l'attuazione del nomenclatore;

**RITENUTO OPPORTUNO** pertanto dare indicazione alle ATS di procedere all'applicazione del regime sanzionatorio a partire dal mese di ottobre secondo le seguenti modalità:

- il valore della sanzione sull'acconto di ottobre dovrà corrispondere ad un massimo del 10% dell'acconto stesso;
- la restante parte del valore della sanzione sarà recuperata a consuntivo a seguito di conguaglio,



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

come anticipato alle stesse, vista l'imminente scadenza prevista per il mese di ottobre 2024, con nota prot. n. G1.2024.0036360 del 26/09/2024 ad oggetto *"Indicazioni in ordine all'applicazione del regime sanzionatorio di cui alla DD.G.R. nn. XII/1938 del 26/02/2024 e XII/2852 del 29/7/2024."*;

**CONSIDERATO** che lo standard di attività di notifica verso la Rete Regionale di prenotazione può essere mediamente ricondotta al 95%, in sede di consuntivo il valore della sanzione corrisponderà al 95% della produzione sanzionabile;

**PRECISATO** che le indicazioni sopra riportate sono da applicarsi sia agli Erogatori pubblici sia agli Erogatori privati accreditati a contratto;

**RITENUTO** altresì, con riferimento agli obiettivi contrattuali sottoscritti nei contratti di budget per il 2024, di seguito elencati:

- Prescrizione dematerializzata;
- Gestione ricetta dematerializzata;
- Pubblicazione tempestiva dei referti sul FSE;

che, in caso di iperproduzione oltre il 106% di prestazioni PNGLA da parte degli Erogatori privati accreditati, se gli obiettivi sopracitati non vengono raggiunti non dovrà essere applicato l'effetto penalizzante, così come anticipato alle ATS sempre con la nota sopra richiamata, prot. n. G1.2024.0036360 del 26/09/2024, in quanto obiettivo della Regione per il contenimento delle liste di attesa è la produzione di prestazioni di specialistica ambulatoriale;

**CONSIDERATO** di estendere quanto previsto dalla DGR n. XII/2966 del 05/08/2024 all'attività ambulatoriale, ovvero gli Erogatori possono inviare entro l'11/11/2024 all'ATS territorialmente competente, l'eventuale richiesta di rimodulazione – a budget unico invariato – delle quote economiche del tetto previsto per i cittadini fuori regione fino ad un massimo del 3% rispetto al tetto previsto per i cittadini lombardi;

**RITENUTO** inoltre di stabilire che le ASST e le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico non saranno soggette all'applicazione della regressione tariffaria tra il 97% e il 110% per le prestazioni PNGLA, per consentire la produzione dei volumi delle prestazioni per contenere i tempi di attesa;

**PRECISATO** che, relativamente al coinvolgimento delle strutture private





## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

accreditate nell'attività di abbattimento delle liste di attesa, una quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 233, della legge n. 213/2023, sarà finalizzata al finanziamento delle prestazioni che concorrono al raggiungimento delle soglie minime riconosciute senza regressione tariffaria tra il 97% e il 106%;

**RICHIAMATO** infine il Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.”*, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, con particolare riferimento all'art. 15 comma 14, così come modificato dall'art. 1, comma 574, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”* che prevede la possibilità di programmare l'acquisto di prestazioni di alta specialità in deroga ai limiti del D.L. n. 95/2012, purché nel rispetto dell'equilibrio economico complessivo del servizio sanitario nazionale, e precisa che in sede di prima applicazione sono definite prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità i ricoveri individuati come "ad alta complessità" nell'ambito del vigente Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

**VISTA** la Circolare del Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, prot. n. DGPROGS 0022417-P-29/07/2016 che ha delimitato e chiarito la portata applicativa delle disposizioni normative sopra richiamate precisando che:

- *“per le strutture accreditate (comprese gli IRCCS) si può programmare l'acquisto di prestazioni di alta specialità, sia per i pazienti residenti in Regione che per i pazienti residenti fuori dalla regione, in deroga ai limiti del decreto legge 95/12 purché, come detto, nel rispetto dell'equilibrio economico complessivo del Servizio Sanitario regionale”;*

**RITENUTO** pertanto di precisare che quanto disposto dalla DGR n. XII/2966 del 05/08/2024 al punto 12.1 relativamente all'incremento fino al 10% del tetto di struttura per le attività erogate a favore di pazienti fuori regione, si riferisce alla produzione di alta complessità così come previsto dall'art. 15 comma 14 del DL 95/2012;

**RITENUTO** infine di dare mandato alla Direzione Generale Welfare di trasmettere il



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

presente provvedimento alle ATS per l'invio agli Erogatori Privati accreditati a contratto, alle ASST e agli IRCCS di diritto pubblico per l'applicazione nei territori di rispettiva competenza;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non é soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

**VISTA** la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

**VAGLIATE** e fatte proprie le predette considerazioni;

**ALL'UNANIMITA'** dei voti, espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di dare indicazione alle ATS di procedere all'applicazione del regime sanzionatorio a partire dal mese di ottobre secondo le seguenti modalità:
  - il valore della sanzione sull'acconto di ottobre dovrà corrispondere ad un massimo del 10% dell'acconto stesso;
  - la restante parte del valore della sanzione sarà recuperata a consuntivo a seguito di conguaglio, come anticipato alle stesse, vista l'imminente scadenza prevista per il mese di ottobre 2024, con nota prot. n. G1.2024.0036360 del 26/09/2024 ad oggetto *"Indicazioni in ordine all'applicazione del regime sanzionatorio di cui alla DD.G.R. nn. XII/1938 del 26/02/2024 e XII/2852 del 29/7/2024."*;
2. di precisare che lo standard di attività di notifica verso la Rete Regionale di prenotazione può essere mediamente ricondotta al 95%, in sede di consuntivo il valore della sanzione corrisponderà al 95% della produzione sanzionabile;
3. di precisare che le indicazioni sopra riportate sono da applicarsi sia agli





## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

Erogatori pubblici sia agli Erogatori privati accreditati a contratto;

4. di stabilire che con riferimento agli obiettivi contrattuali sottoscritti nei contratti di budget per il 2024, di seguito elencati:
  - Prescrizione dematerializzata;
  - Gestione ricetta dematerializzata;
  - Pubblicazione tempestiva dei referti sul FSE;che, in caso di iperproduzione oltre il 106% di prestazioni PNGLA da parte degli Erogatori privati accreditati, se gli obiettivi sopracitati non vengono raggiunti non dovrà essere applicato l'effetto penalizzante, così come anticipato alle ATS sempre con la nota sopra richiamata, prot. n. G1.2024.0036360 del 26/09/2024, in quanto obiettivo della Regione per il contenimento delle liste di attesa è la produzione di prestazioni di specialistica ambulatoriale;
5. di stabilire di estendere quanto previsto dalla DGR n. XII/2966 del 05/08/2024 all'attività ambulatoriale, ovvero gli Erogatori possono inviare entro l'11/11/2024 all'ATS territorialmente competente, l'eventuale richiesta di rimodulazione – a budget unico invariato – delle quote economiche del tetto previsto per i cittadini fuori regione fino ad un massimo del 3% rispetto al tetto previsto per i cittadini lombardi;
6. di stabilire che le ASST e le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico non saranno soggette all'applicazione della regressione tariffaria tra il 97% e il 110% per le prestazioni PNGLA, per consentire la produzione dei volumi delle prestazioni per contenere i tempi di attesa;
7. di precisare che, relativamente al coinvolgimento delle strutture private accreditate nell'attività di abbattimento delle liste di attesa, una quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 233, della legge n. 213/2023, sarà finalizzata al finanziamento delle prestazioni che concorrono al raggiungimento delle soglie minime riconosciute senza regressione tariffaria tra il 97% e il 106%;
8. di precisare che quanto disposto dalla DGR n. XII/2966 del 05/08/2024 al punto 12.1 relativamente all'incremento fino al 10% del tetto di struttura per le attività erogate a favore di pazienti fuori regione, si riferisce alla



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

produzione di alta complessità così come previsto dall'art. 15 comma 14 del DL 95/2012;

9. di dare mandato alla Direzione Generale Welfare di trasmettere il presente provvedimento alle ATS per l'invio agli Erogatori Privati accreditati a contratto, alle ASST e agli IRCCS di diritto pubblico per l'applicazione nei territori di rispettiva competenza;
10. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

IL SEGRETARIO

RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge